

Approvato con delibera del consiglio provinciale n. 84 del 30.11.2006.

REGOLAMENTO PER LA EROGAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI CIECHI, SORDOMUTI E SORDI PRE-LINGUALI.

ART. 1 (GENERALITA' E FINALITA')

Il presente regolamento, in esecuzione delle disposizioni delle leggi regionali 9 aprile 1997, n° 32, 11.11.1998, n° 131, nonché della legge regionale 9.12.2001, n° 64 e successive modificazioni e integrazioni, disciplina gli interventi assistenziali della Provincia in favore dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali.

Gli interventi sono tesi a favorire una migliore condizione esistenziale degli assistiti, nonché una maggiore integrazione sociale degli stessi nell'ambito territoriale.

ART. 2 (SOGGETTI INTERESSATI)

I soggetti interessati sono tutti i cittadini residenti nel territorio di competenza della Provincia di Teramo, fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore nonché coloro che frequentano un corso universitario con il limite di un solo corso di Laurea, quando ricorrono le seguenti condizioni :

- cecità assoluta o residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione ;
- sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio ;
-

ART. 3 (FORME DI ASSISTENZA)

La Provincia di Teramo, in ossequio al disposto dell' art. 3 e dell'art. 3 bis della L.R. 9 aprile 1997 n. 32 individua le seguenti forme di assistenza :

- a) assistenza educativa e didattica, sia a domicilio che presso centri socio-educativi a carattere diurno ;
- b) fornitura testi scolastici ;
- c) fornitura sussidi mimografo-visivi ;
- d) consulenza del tiflologo per i minorati della vista e consulenza dell'interprete per i minorati dell'udito ;
- e) fornitura agli studenti del materiale didattico a rilievo ;
- f) fornitura del materiale tecnico speciale per i minorati della vista ;
- g) organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento e seminari per il personale addetto all'educazione domiciliare, nonché all'istruzione specifica dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali qualora non vi provvedano altre istituzioni ;
- h) educazione fisica, musicale, artistica, sportiva, ricreativa, culturale diretta al loro recupero ed alla loro integrazione sociale ;
- i) integrazione sociale dei minorati medesimi ed assistenza alle loro famiglie ;
- l) organizzazione di corsi di formazione professionale di avvio al lavoro specifici.

ART. 4 (FORME DI SUSSIDIO DIVERSE)

Qualora non fosse possibile provvedere all'assistenza educativa e didattica presso centri socio-educativi specializzati aventi sede nel territorio provinciale, questo Ente potrà erogare sussidi diversi agli studenti sordomuti o sordi prelinguali e figli di entrambi i genitori sordi, per favorire la frequenza presso Istituti educativi specializzati parificati.

La concessione dei sussidi di cui sopra, in conformità a quanto disposto dalla L. 241/90, art. 12, sarà regolamentata come segue:

- a) i sussidi saranno erogati in misura corrispondente al costo del servizio erogato dall'Ente a favore di studenti che frequentano lo stesso ordine di scuole presso scuole pubbliche del territorio provinciale;
- b) i sussidi saranno erogati a favore dell'Ente Nazionale Sordomuti di Teramo che provvederà a quietanzare, nella misura quantificata in sede di approvazione dei programmi annuali, l'Istituto Scolastico che accoglie lo studente sordo figlio di entrambi i genitori sordi, al fine di avere certezza sulla destinazione dei fondi.

ART. 5 (PROGRAMMA DI INTERVENTI E GESTIONE ATTIVITA')

L'erogazione dei servizi di cui al precedente art. 3 è subordinata all'approvazione di uno specifico Programma dell'Ente, previa acquisizione di eventuali proposte delle Associazioni degli utenti maggiormente rappresentative, da presentarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno alla Regione Abruzzo ed al relativo finanziamento da parte della stessa, programma con il quale verranno individuati, di volta in volta, i servizi ritenuti essenziali ed indispensabili anche in relazione alle risorse disponibili.

La Provincia si riserva di gestire uno o più servizi assistenziali direttamente o tramite convenzioni con i Comuni od Associazioni maggiormente rappresentative, che abbiano quale scopo primario quello dell'assistenza in favore dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali.

ART. 6 (DOMANDA DI ASSISTENZA)

La domanda di assistenza, indirizzata all'Amministrazione Provinciale di Teramo, deve essere redatta in carta semplice e sottoscritta dall'interessato o dall'esercente la potestà o dal tutore legale, nel caso che egli sia minore, e deve contenere le seguenti indicazioni :

- nome e cognome ;
- dati anagrafici e situazione sanitaria ;
- servizio assistenziale richiesto, in relazione alle individuali e specifiche necessità.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti :

- 1) certificato medico attestante il grado di minorazione della vista o dell'udito rilasciato dalla struttura pubblica, copia del verbale di riconoscimento della cecità o del sordomutismo ;
- 2) certificato di residenza ;
- 3) certificato scolastico attestante gli studi compiuti ed il certificato di iscrizione alla classe successiva, limitatamente agli studenti;
- 4) certificato di frequenza, per gli iscritti alle scuole secondarie superiori che hanno superato il 21° anno di età;
- 5) certificati medici attestanti lo stato di sordomutismo di entrambi i genitori dello studente sordo per l'accesso ai contributi diversi di cui all' art. 4.

Ai sensi della normativa vigente, gli utenti possono avvalersi della dichiarazione sostitutiva o temporaneamente sostitutiva per ovviare alla presentazione della documentazione di cui ai numeri 2, 3 e 4 del presente articolo.

Ai fini di una migliore organizzazione del servizio le domande devono pervenire all'Amministrazione Provinciale di Teramo entro il 31 ottobre di ogni anno.

ART. 7 (GESTIONE FINANZIARIA)

Le spese relative alla gestione del servizio disciplinato con il presente regolamento sono coperte con i fondi derivanti dai contributi regionali, riservandosi la Provincia di integrarli all'occorrenza, in considerazione della rilevanza sociale delle attività.

L'entità dell'intervento finanziario dell'Ente viene annualmente concordato con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, che abbiano quale scopo primario quello dell'assistenza in favore dei ciechi, sordomuti e sordi perlinguali, sulla base dei progetti da attivare.

Una quota del fondo annuale disponibile viene destinata alle spese per la fornitura agli studenti ciechi dei materiali didattici specifici, nella misura massima del 20% del fondo stesso e in base ai programmi da attivare, la restante parte delle risorse viene ripartita tra le due categorie di disabili, per l'espletamento dei servizi di assistenza domiciliare didattica, supporto di interpretariato per gli studenti sordi nelle scuole di ogni ordine e grado e per tutte le attività ricomprese nei programmi annuali che tendono a favorire l'integrazione e l'autonomia di dette tipologie di utenti.